

**Conclusioni delle parti:** Il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione dell'imputato, anche con formula dubitativa;

le parti civili hanno tutte chiesto il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la sua conseguente condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di giudizio.

il difensore dell'imputato ne ha chiesto l'assoluzione da entrambe le contestazioni con la formula più favorevole.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

omissis

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette, in riferimento alle eccezioni sollevate dalla difesa, che l'ing. ..., sebbene indicato nella lista testimoniale del p.m. come suo "consulente", è stato sentito, invero, nella veste "formale" di testimone, in quanto era stato nominato, effettivamente, ausiliario di polizia giudiziaria e non consulente del p.m. (tant'è che non risulta abbia risposto ad alcun quesito tecnico formulato dall'ufficio di procura). Tuttavia, il tenore delle dichiarazioni rese dal predetto "ausiliario" presenta profili di indubbia valenza critico-valutativa di quanto accertato in fatto, che consentono di ritenere che il medesimo, più che eseguire, su incarico della polizia giudiziaria, atti o operazioni qualificati sul piano tecnico, ex art. 348 ult. comma c.p.p., abbia svolto, piuttosto, veri e propri accertamenti<sup>1</sup> di natura tecnica (espressamente qualificati in tal senso, peraltro, dallo stesso nella relazione a sua firma, acquisita in atti), che, in quanto tali potevano essergli delegati solo dal pubblico ministero. Ne consegue che tali dichiarazioni, unitamente alla relazione scritta a sua firma, debbano ritenersi inutilizzabili ai fini probatori, reputandosi fondata l'eccezione della difesa sul punto, cosicché la fonte probatoria in questione è *tamquam non esset* ai fini della decisione.

Quanto all'ulteriore eccezione difensiva, nessuna lesione del diritto di difesa si è verificata nel corso del procedimento, posto che la consulenza tecnica a firma del prof. ... disposta dal p.m. in fase di indagini non ha avuto ad oggetto accertamenti tecnici "irripetibili", bensì il prelievo, sempre ripetibile, di campioni di acque sotterranee e la loro successiva analisi al fine di verificare la presenza di sostanze inquinanti.

Ciò premesso, dalla ricostruzione dei fatti proveniente dal comandante del nucleo investigativo ambientale, agroalimentare e forestale di .., di cui l'ing. ... era stato, per l'appunto, nominato quale ausiliario, è emerso che l'attività investigativa era stata svolta diversi anni dopo la cessazione dell'attività produttiva dell'impresa e si era fondata sull'acquisizione di documentazione, su rilievi di campagna oltre che su precedenti studi afferenti lo stato dell'inquinamento in quella zona e sull'assunzione di informazioni da persone informate sui fatti. L'ufficiale di p.g., dunque, ha rappresentato che la società in questione si occupava della trasformazione del legname ed aveva svolto la sua attività produttiva dall'anno 1969 all'anno 2005. Il sito industriale occupato dallo stabilimento comprendeva anche tre "laghetti" di decantazione delle acque di raffreddamento, che portavano in sospensione materiale tannico e legnoso, nonché materiale organico. Tali acque finivano, all'epoca, in cinque laghetti non impermeabilizzati, poiché la normativa dell'epoca non

---

<sup>1</sup> Gli "accertamenti" tecnici si distinguono dai meri atti ed operazioni di natura tecnica per l'aspetto di "elaborazione critica" che li contraddistingue rispetto a questi ultimi. Ciò premesso, nella fattispecie in questione, dalla relazione a firma dell'ing....risulta che questi era stato nominato ausiliario di p.g. con l'incarico di "accertare se e quali misure dell'art. 242 co. 1 d.lgs. n. 152/2006 fossero o siano tutt'ora necessarie al fine di prevenire l'ulteriore contaminazione del sito della ... e se tali misure siano state effettivamente operate oppure omesse dai responsabili ...srl". La natura dell'incarico autorizza a ritenere, pertanto, che abbia svolto e propri accertamenti tecnici e non mere operazioni di ausiliario di polizia giudiziaria.

richiedeva l'impermeabilizzazione e, quindi, da tali laghetti le acque venivano poi riutilizzate e reimmesse nel ciclo produttivo.

Nel corso del tempo, sul fondo di tali "laghetti" si era accumulata sostanza decantata che, nel corso degli anni, aveva subito varie trasformazioni fisico-chimiche.

Negli anni, la società era stata posta in liquidazione ed aveva venduto alcune attività, tra le quali due "laghetti" sui quali, nel tempo, erano sorte delle attività commerciali quali concessionarie di autovetture.

Erano stati aperti, quindi, diversi procedimenti penali a carico dell'impresa, che avevano portato a disporre il sequestro dei laghetti e dei pozzi in un'area risultata inquinata a seguito di consulenza tecnica eseguita dal prof. ...

I residenti nell'area occupata dallo stabilimento<sup>2</sup>, peraltro, avevano spesso segnalato esalazioni maleodoranti, in particolare in occasione di incendi per autocombustione che si (auto)generavano proprio da tali "laghetti"<sup>3</sup>.

A partire dall'anno 2008, dunque, aveva preso avvio<sup>4</sup> il procedimento amministrativo di bonifica dell'area, ai sensi dell'art. 242 d.lgs. n. 152/2006.

A tal proposito, il ... ha evidenziato che nell'arco di otto anni vi erano state ben quattordici sedute di conferenza di servizi che non erano mai approdate, nondimeno, all'approvazione di un progetto di bonifica "operativo", posto che la conferenza dei servizi aveva posto delle prescrizioni alle quali la società non aveva ottemperato, cosicché non si era mai proceduto alla bonifica<sup>5</sup>.

Le acque contenute in questi "laghetti" sono state qualificate dall'ufficiale di p.g., peraltro, come "rifiuti speciali" contenenti in parte sostanze pericolose<sup>6</sup>, che, in quanto rifiuti, si sarebbero dovuti smaltire nell'immediatezza<sup>7</sup>. Ciò nonostante, tali rifiuti non erano stati mai smaltiti, determinando un'azione inquinante a carico della falda acquifera (stante la mancata impermeabilizzazione dei laghetti) e dell'atmosfera, in ragione dei frequenti incendi che si verificano nell'area.

---

<sup>2</sup> In parte attualmente occupata da altre due imprese, addette alla produzione di pectina e di energia attraverso la combustione di biomasse.

<sup>3</sup> Più precisamente, per quanto riferito dal comandante della stazione carabinieri forestali di ... gli incendi prendevano avvio da cumuli di materiale di circa 60.000 metri cubi, depositato a margine ed all'interno dei laghetti e costituito da fibra di legno. Con l'evaporazione dell'acqua, dovuta alle alte temperature estive, i cumuli restavano esposti all'atmosfera e si innescavano tali fenomeni di autocombustione. A tal riguardo, il teste ha riferito che solo in occasione dell'incendio dell'08.06.2017 ne era stata rilevata l'origine dolosa.

<sup>4</sup> Ad iniziativa della stessa impresa, che intendeva, invero, procedere alla bonifica in vista della liquidazione dei terreni ad essa riconducibili.

<sup>5</sup> Al riguardo, il comandante ha riferito che la società per diverso tempo aveva avanzato una proposta di bonifica dietro l'altra, tutte rigettate, con notevole dilazione dei tempi e senza che si addivenisse ad effettuare alcuna bonifica effettiva del sito. Su detti aspetti, è stato escusso, altresì, l'allora sindaco di ..., il quale ha rappresentato che, malgrado l'approvazione del progetto di caratterizzazione, la conferenza dei servizi non aveva approvato il progetto di bonifica di., in quanto non convincente. La questione di fondo, invero, secondo quanto precisato dal ..., era quella di estrarre le acque giacenti nei laghetti attraverso delle autobotti e trasferirle ad un impianto di depurazione idoneo a depurarle, ma si trattava di una soluzione eccessivamente onerosa da un punto di vista economico, stante la grande quantità (centinaia) di metri cubi di acqua da estrarre. In ordine a tale ultimo aspetto, il teste ..., all'epoca assessore all'ambiente del Comune, ha riferito che l'ufficio tecnico del medesimo ente aveva ottenuto un preventivo di circa tre milioni di euro, ostantivo all'esercizio del potere sostitutivo dell'ente comunale a fronte dell'inerzia della società. Sulla base di detti rilievi, il medesimo sindaco si era determinato ad emanare un'ordinanza contingibili ed urgente, con la quale aveva ordinato all'impresa la rimozione dei rifiuti; tale provvedimento, nondimeno, era stato sospeso e poi annullato dal Tar.

<sup>6</sup> Quali toluene, isopropiltoluene, benzopirene.

<sup>7</sup> Il funzionario dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente, a tal riguardo, ha rappresentato che le acque contenute in detti laghetti erano acque di processo derivanti dalle lavorazioni della società, la cui attività consisteva nella produzione di fibra di legno, tant'è che tali acque contenevano tannino ed altre sostanze pericolose, sebbene in concentrazione "sotto soglia", che avevano contaminato, nondimeno, le acque sotterranee (non i suoli, che erano risultati incontaminati), per come era emerso dal piano di caratterizzazione e dall'analisi del rischio.

L'ufficiale di p.g., peraltro, ha riferito che, nel tempo, la composizione e la natura di tali rifiuti si sarebbero potute modificare, tant'è che i fenomeni di "autocombustione" che si verificano in loco e prendevano avvio dall'interno dei laghetti erano dovuti ad un aumento della temperatura intrinseca del materiale evidentemente contenuto nelle acque<sup>8</sup>. A tal proposito, ha escluso che tali fenomeni di combustione potessero essere riconducibili all'azione umana, spiegando che l'accesso all'interno delle acque dei laghetti era pressoché impossibile, posto che l'area configurava una sorta di "sabbie mobili"<sup>9</sup>.

L'area in questione, tra l'altro, era stata oggetto, tra gli anni 2008-2012, di una serie di monitoraggi, svolti, su iniziativa delle istituzioni e dei cittadini, a cura dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Arpacal).

Nel giugno del 2017, peraltro, a seguito di alcuni di tali episodi di incendio, erano stati svolti specifici prelievi a cura dei tecnici Arpacal, che avevano evidenziato una concentrazione di benzo-alfa-pirene tra i 9,3 ed i 9,7 nanogrammi/metro cubo, a fronte di un valore limite di un nanogrammo/metro cubo.

Ai sensi dell'art. 242 d.lgs. n. 152/2006, dunque, si sarebbe dovuto procedere all'immediata messa in sicurezza del sito, vale a dire alla rimozione dei rifiuti, prima ancora che alla bonifica in senso proprio.

Quanto alla specifica posizione dell'odierno imputato, il teste ha precisato che la società, nel mese di aprile 2006 era stata posta in liquidazione volontaria e .... era stato nominato liquidatore, in sostituzione di ..., il 23.11.2012.

Nel gennaio 2013, quindi, il Comune di...aveva convocato l'ottava conferenza di servizi, al fine di fare il punto della situazione con il nuovo liquidatore, in vista della presentazione di un progetto di caratterizzazione. Tale progetto era stato presentato il 22 gennaio 2013 ed era stato esaminato in sede di conferenza dei servizi la settimana successiva. In quella sede, peraltro, erano state rilevate delle criticità procedurali e tecniche, cosicché la società era stata invitata a revisionare il progetto. Dopo due mesi circa, aveva presentato un altro progetto, ma anche tale progetto non era stato approvato, in quanto in esso i rifiuti liquidi erano stati considerati "reflui", alla stregua della disciplina contenuta nella parte III del d.lgs. n. 152/2006, anziché, per l'appunto, "rifiuti", soggetti alla disciplina della parte IV<sup>10</sup>.

In data 22 maggio 2013, si era proceduto ad esaminare ulteriori modifiche ed integrazioni apportate al progetto da, ma anche a fronte di tali modifiche il responso della conferenza dei servizi era stato negativo<sup>11</sup>, cosicché il Comune di ... si era determinato, in via sostitutiva rispetto alla società, a conferire incarico (all'ing. ...) per procedere alle necessarie attività, tecnico-amministrative, tese all'elaborazione di un progetto di vera e propria bonifica del sito.

In tale contesto, il medesimo Comune aveva emanato l'ordinanza contingibile ed urgente n. 51/2013, finalizzata ad ottenere la rimozione dei rifiuti dall'area. Senonché, a seguito di ricorso di, tale ordinanza era stata annullata dal TAR Calabria<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Solo in occasione di uno specifico episodio di incendio ne era stata accertata la natura dolosa (come ricordato anche dal teste), essendone stato individuato, in quell'occasione, il punto di insorgenza lungo una scarpata a margine dei terreni.

<sup>9</sup> La causa di tali fenomeni è stata ricondotta dal teste..., all'epoca dei fatti responsabile del servizio acque del laboratorio Arpacal, alla presenza di metano sul fondo dei laghetti che, salendo in superficie a causa del basso peso specifico, era soggetto a combustione con l'alta temperatura.

<sup>10</sup> il piano di caratterizzazione era stato approvato il 24.5.2012, ma con prescrizioni rivolte alla società che, il 22 gennaio 2013, aveva presentato, per l'appunto, un secondo progetto, con il quale avrebbe dovuto dare attuazione alle predette prescrizioni.

<sup>11</sup> In quanto erano stati ritenuti carenti i provvedimenti funzionali alla messa in sicurezza ed all'affidamento di incarico professionale per la caratterizzazione e bonifica del sito.

<sup>12</sup> Con la motivazione che il procedimento di bonifica è specificamente regolamentato dalla legge in materia ambientale e, dunque, non è ammissibile ricorrere al potere di ordinanza per motivi contingibili ed urgenti.

A quel punto, la società aveva presentato un nuovo progetto di bonifica ma, anche questo, non aveva ricevuto approvazione, sempre per la ragione che i “rifiuti” liquidi erano assimilati, quanto al trattamento proposto, ai “reflui” e, dunque, la società proponeva di immetterli in pubblica fognatura.

La Regione, intanto, in data 22 luglio 2014 aveva trasmesso a tutti i Comuni una nota finalizzata all’aggiornamento del piano regionale delle bonifiche, invitandoli a comunicare o confermare i siti inquinati insistenti sui loro territori; in riscontro a tale nota, il Comune di ... aveva comunicato, relativamente all’area occupata dal sito produttivo riconducibile a L..., che erano in corso le procedure di bonifica, tant’è che la Regione, presumibilmente per tale indicazione ricevuta dal Comune, non aveva inserito il sito nel piano regionale delle bonifiche.

Erano proseguiti, dunque, i carteggi tra Comune di ...e società, accompagnati da progetti di quest’ultima ritenuti sempre insufficienti dall’ente comunale; vi era stata, nel contempo, una diffida da parte di un’associazione di cittadini, che lamentava lo stato di inquinamento del sito, attestando, oltretutto, con certificazioni mediche, sintomi di irritazione ad occhi e mucose in correlazione con i fumi sprigionati dagli incendi dei rifiuti presenti nei laghetti, tanto che nel novembre del 2015 si era pervenuti a disporre il sequestro dei terreni e di quindici pozzi.

Nel contempo, il Comune di ...<sup>13</sup> aveva emanato un’ulteriore ordinanza contingibile ed urgente di rimozione dei rifiuti, anch’essa sospesa dal TAR.

La situazione, dunque, era giunta ad uno stallo, stante, oltretutto, il mancato esercizio di poteri sostitutivi da parte sia del Comune che della Regione, che avrebbe potuto provvedere nel rispetto dell’ordine previsto nel piano regionale delle bonifiche, all’interno del quale, tuttavia, il sito produttivo di L..., almeno fino al momento della redazione dell’informativa di p.g., non era stato inserito.

Il teste ... ha rappresentato, altresì, che ad un certo punto della descritta fase procedimentale, la L...a aveva chiesto il permesso di accedere al sito, nelle more posto sotto sequestro, al fine di porre in essere un’attività sperimentale di trattamento di tali rifiuti liquidi che, tuttavia, era rimasta lettera morta, essendosi arrestata ad una relazione preliminare, ritenuta dalla conferenza dei servizi priva di dati certi e soddisfacenti<sup>14</sup>.

Il teste ha riferito, infine, che, nella zona industriale di ..., sebbene non nelle immediate vicinanze dello stabilimento di ... aveva operato per anni anche una fonderia.

Il funzionario Arpacal ...ha specificato che le falde acquifere della zona nella quale insistevano i “laghetti” erano risultate contaminate da metalli pesanti, la cui presenza era stata riscontrata dalle analisi eseguite in vari punti di prelievo e campionamento, aggiungendo che non si era pervenuti a

---

<sup>13</sup> In persona del sindaco ..., anch’egli sentito in dibattimento.

<sup>14</sup> A tal proposito, ..., all’epoca dei fatti assessore all’ambiente del Comune di ..., ha precisato che la società aveva presentato un progetto che aveva trovato il consenso in conferenza dei servizi per quanto concerneva la tecnica di disinquinamento della falda con il metodo “pompaggio e trattamento”, ma aveva avuto un parere negativo per quanto concerneva il trattamento delle acque superficiali, contenute nei c.d. laghetti, qualificate rifiuti speciali non pericolosi. La società, invero, aveva progettato di ricorrere ad un impianto di trattamento a filtri mobili, sistemati di fianco ai laghetti, finalizzato ad abbattere il quantitativo di tannino contenuto nelle acque superficiali, per poi immetterle in pubblica fognatura; tuttavia, il filtraggio aveva dato dei risultati non sufficienti ai fini dell’immissione delle acque nella rete fognaria comunale.

La società aveva presentato, peraltro (si veda nota n. 21), nel maggio 2015, un secondo progetto di bonifica (con la consulenza del geologo dott. ...), che prevedeva di isolare le acque contenute nei laghetti tramite delle “cortine” che scendevano in profondità, fino al banco di argilla. Neppure tale progetto, nondimeno, era andato in porto, in ragione dei costi di realizzazione, pari ad almeno un paio di milioni di euro, non sopportabili dalla stessa.

Anche l’ing. ..., dirigente del Comune nel periodo dei fatti, ha rappresentato che la questione di fondo, che aveva impedito l’approvazione del progetto o, meglio, dei progetti di bonifica di L..., era la necessità, non risolta dalle varie proposte della società, di trattare adeguatamente le acque dei laghetti prima di immetterle in pubblica fognatura o direttamente nel corso d’acqua naturale.

ritenere con certezza che i metalli pesanti presenti nella falda derivassero dalle sostanze contenute nelle acque di processo stagnanti nei laghetti<sup>15</sup>. A tal proposito, ha riferito che nella zona vi era la presenza di altre attività potenzialmente inquinanti, quali una fonderia, a monte ed una lavanderia. Ha aggiunto che la situazione del sito era abbastanza complessa ed aveva richiesto, altresì, uno studio del movimento della falda acquifera che, per quanto era emerso, risultava orientato in senso contrario a seconda delle stagioni: d'estate, la falda tendeva a direzionarsi verso il fiume ...; d'inverno, il movimento era in senso opposto.

Il medesimo funzionario ha evidenziato l'importanza di eseguire i campionamenti secondo le indicazioni tecniche dettate dal d.lgs. n. 152/2006<sup>16</sup>, riferendo che al momento dell'esecuzione dei prelievi ad opera del consulente tecnico del P.M., i funzionari Arpacal non erano presenti e che, a differenza di quanto emerso dalle analisi condotte in seno a detta consulenza, l'Arpacal non aveva riscontrato un superamento della concentrazione delle soglie di contaminazione in riferimento all'alluminio.

F..., all'epoca responsabile del servizio acque del laboratorio Arpacal, sottoscrittore di una relazione riepilogativa su analisi condotte *in loco* dalle dott.sse ..., ha riferito che le acque di falda erano state campionate per circa un anno attraverso appositi piezometri ed i risultati erano sempre differenti. Alcuni valori, quali quelli delle sostanze derivate dal metano, di natura cancerogena (proprio nella presenza del metano il teste ha ravvisato la causa dei fenomeni di autocombustione che si verificavano nei laghetti), superavano, nel corso di alcune misurazioni, i limiti di legge, mentre nel corso di altri campionamenti no. Al riguardo, il teste ha rappresentato che tale variabilità dipendeva anche dai periodi dei campionamenti e dalle modalità di esecuzione.

Il dirigente del servizio "Aria" di Arpacal, ....., ha riferito che nell'anno 2017 si era recata sul sito per operare dei campionamenti dell'aria, essendo stata allertata l'Agenzia per l'ambiente in ragione di un incendio che aveva interessato i laghetti. Dallo sviluppo delle analisi era emersa una forte concentrazione di idrocarburi policiclici aromatici, nonché di alcuni metalli quali arsenico, tannino, nichel e piombo che, nondimeno, per quanto riscontrato da successivi prelievi eseguiti a distanza di qualche giorno dall'incendio, si era ridotta. Al riguardo, la dirigente Arpacal ha specificato che i limiti di legge previsti per le varie sostanze potenzialmente inquinanti è determinato sulla media annua, mentre l'Arpacal, a seguito dell'abbassamento dei valori di concentrazione delle sostanze succitate, non aveva proseguito a svolgere ulteriori campionamenti nell'arco dell'anno.

Rispondendo alle domande del difensore, Tuoto Claudia ha aggiunto che nel corso dell'anno 2017 l'Arpacal aveva eseguito ulteriori monitoraggi sulla qualità dell'aria in quella zona su incarico del Comune, non riscontrando alcun superamento dei limiti di legge per le varie sostanze nocive.

A domanda del giudice, la medesima ha riferito di ricordare che nell'anno 2015 si erano verificati due episodi di incendio, nei mesi di luglio ed agosto; nell'anno 2016 nessuno, mentre nell'anno 2017 vi era stato l'incendio di cui sopra, durato qualche giorno e in occasione del quale erano stati svolti i monitoraggi riferiti.

M. e P., il primo quale residente nella zona, il secondo quale rappresentante di un'associazione di cittadini, hanno riferito in ordine alla qualità dell'aria nella zona occupata dai laghetti, in particolare in occasione dei fenomeni di combustione di cui si è detto. Dal loro esame è emerso che l'aria della zona, sulla quale insiste, peraltro, anche lo stabilimento di C.M., impresa che si occupa del

---

<sup>15</sup> Trattasi, nondimeno, di valutazione personale del testimone, il quale non ha in alcun modo precisato la sede e/o il contesto istituzionale nel cui ambito si era pervenuti a dubitare che i metalli pesanti riscontrati nella falda derivassero dalle acque di processo stagnanti nei laghetti.

<sup>16</sup> A norma delle quali le acque sotterranee, al momento del campionamento, devono essere filtrate con un filtro da 0,45 micron.

trattamento di rifiuti, è spesso maleodorante e interessata da fenomeni di autocombustione talvolta anche nei mesi invernali.

Su analoghe circostanze sono stati sentiti anche:

F, amministratore di due società concessionarie di autovetture operanti nella zona, che ha riferito sui disagi arrecati alle sue attività commerciali dagli incendi sviluppatosi nei laghetti negli anni 2016 e 2017, il primo dei quali, durato circa 40 giorni, era costato alle sue imprese una rilevante perdita di clientela; il secondo, sviluppatosi nel 2017, aveva prodotto dei danni ai climatizzatori ed alle cupole dei suoi impianti;

S..., dipendente di una delle predette concessionarie, il quale ha riferito i problemi di respirazione cagionati da tali incendi e le emissioni maleodoranti sempre presenti nella zona;

Ferro Pietro, che ha riferito in ordine ad un'attività agricola condotta su terreni vicini al sito occupato dallo stabilimento ..., sostenendo che tali terreni avevano subito un'importante perdita di valore proprio per la vicinanza con tale sito industriale.

La consulenza tecnica del P.M., eseguita negli anni 2010-2011, ha preliminarmente ricostruito la storia dell'attività produttiva della L...e, quindi, la funzione dei laghi di decantazione<sup>17</sup>, per poi rilevare ***che le acque di falda presenti nell'area ex .. e nelle aree immediatamente adiacenti risultano fortemente inquinate da alcuni metalli pesanti (soprattutto alluminio, manganese e ferro), superando i limiti di legge.***

*Di contro, l'indagine ha messo in evidenza che la zona inquinata è relativamente circoscritta, poiché i valori rientrano nei limiti di legge nei pozzi ubicati mediamente ad una distanza di circa 500 metri dall'area indagata. Relativamente ai metalli pesanti, le contaminazioni maggiori si osservano in corrispondenza dei laghi in cui si notano concentrazioni elevatissime di alluminio, manganese e ferro e abbastanza elevate di nichel.*

Il consulente tecnico del P.M. prof...ha concluso le sue indagini sul sito evidenziando, nello specifico, in riferimento ai quesiti: a) “verificare se i valori anomali riscontrati nella falda acquifera sottostante i bacini artificiali (denominati di seguito laghi) ex L.. – cui si fa riferimento nella relazione preliminare di C.T.- siano attualmente presenti e quale sia la loro eventuale durata temporale” e c) “verificare se l'attuale contaminazione sia legata alla presenza dei bacini artificiali dell'ex ...”, come... *la falda acquifera sotto ed in prossimità dei bacini artificiali, con particolare riferimento al n. 4 e 5, risultano fortemente contaminati in metalli pesanti quali ferro, alluminio, manganese, arsenico, cromo, nichel, cobalto e piombo. La contaminazione è stata causata dalla presenza nei bacini di acqua con alti contenuti in metalli pesanti. La mancanza di idonea impermeabilizzazione ha consentito, negli anni, che i metalli trasmigrassero con meccanismi di percolazione dalle acque dei bacini alla sottostante falda freatica situata ad una profondità media di dieci metri e che successivamente si diffondesse alle aree limitrofe. La*

---

<sup>17</sup> Secondo il tenore della consulenza, “la funzione dei laghi di decantazione è giustificata dal fatto che la produzione dei pannelli di fibra di legno con processo ad “umido” richiede una grossa quantità di acqua. Infatti la macchina continua è alimentata con un flusso di acqua e fibra di legno all'1%. Durante il funzionamento, mentre le fibre si depositano sulle tele della continua, un sistema di vuoto favorisce, attraverso le tele, il drenaggio dell'acqua che viene poi inviata ad una vasca per essere riutilizzata. Il surplus di acqua è invece inviato ai laghi dove subisce un effetto di decantazione e raffreddamento e continuamente pompata in fabbrica per il riutilizzo. Lo strato solido che nel tempo si è formato, altro non è che l'accumulo naturale di fibre trascinate dai flussi di acqua verso i laghi”.

Dalla medesima consulenza emerge che l'area “ex ...” era occupata, quanto meno all'epoca delle indagini del prof. ..., da tre distinti stabilimenti: lo stabilimento C.M. s.p.a., lo stabilimento E.. S.p.a. e la ... s.r.l. La prima era operante nel settore del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e provenienti da attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi. La seconda s.p.a. produceva energia elettrica con una centrale termoelettrica a biomassa, considerata fonte rinnovabile, mentre la ... produceva pectina (addensante utilizzato nella catena alimentare) utilizzando la buccia degli agrumi.

particolare configurazione geo-litologica dei sedimenti esistenti nell'area, caratterizzati dalla presenza di materiale limoso fino ed argilliti ha, da un lato, limitato la diffusione della contaminazione e, dall'altro, ha diminuito il tasso di inquinamento con un vero e proprio processo di "filtraggio"<sup>18</sup>.

Il processo di contaminazione, essendo collegato all'esistenza in zona dei bacini artificiali, durerà fino a quando non sarà bonificata l'area con l'eliminazione dei bacini. Per il risanamento dell'intera area occorrerà prevedere una opportuna opera di disinquinamento delle falde freatiche esistenti.

In riferimento al quesito b) "verificare se l'eventuale inquinamento interessi solo l'acquifero superficiale e/o le falde più profonde", l'impossibilità di realizzare una perforazione profonda per intercettare tutti gli acquiferi presenti nella zona e dovendosi riferire solo ai pozzi esistenti in zona, ha limitato il reperimento delle informazioni sulle condizioni, in termini di qualità delle acque, delle falde più profonde. I dati che è stato possibile reperire sono riconducibili ai pozzi denominati "... " e "... " che, essendo profondi circa 25 m il primo e circa 60 m il secondo, intercettano acque riconducibili a falde di media profondità, diversamente dagli altri pozzi esaminati che, raggiungendo una profondità massima di circa 15 m, sono riconducibili all'acquifero superficiale. Nel pozzo O...solo il manganese supera di sei volte il limite di legge, mentre per il pozzo F... il manganese presenta un valore cento volte superiore al limite e il ferro un valore circa due volte superiore al limite di legge. Tutti gli altri elementi sono nei limiti di legge. Sulla base di tali evidenze appare chiaro che la contaminazione ha interessato, anche se in intensità minore, anche le falde più profonde.

In riferimento al quesito d) "Individuare- una volta eventualmente verificata la presenza di fattori inquinanti non riconducibili alla ex ...- le cause reali dei fenomeni", nell'acqua prelevata nel pozzo denominato "... - ACP6" è stata individuata la presenza di una quantità superiore ai limiti di legge di tetracloetilene. Visto che in nessun altro campione è stata verificata la presenza di tale sostanza e, considerando che per quanto riguarda la contaminazione da metalli pesanti, il pozzo "Torio" è chiaramente non inquinato, possiamo affermare che la contaminazione da tetracloetilene non è riconducibile alla ex Legnochimica. Per completezza di informazione occorre segnalare che in vicinanza del sito, nel quale è stato prelevato il campione in oggetto, opera uno stabilimento di lavanderia industriale denominata ... s.r.l.

In riferimento al quesito e) "Accertare, con opportuni sondaggi, se il terreno sottostante ed in prossimità dell'area della ex .... sia contaminato, individuando le sostanze contaminati e, ove possibile, l'epoca di incidenza dei singoli fattori di contaminazione", tutti i campioni di sedimenti prelevati, riferibili ai sondaggi da S1 a S9 con l'esclusione dei sondaggi S3 e S6, realizzati in aree dove era stato abbancato prevalentemente materiale ceneritico, non hanno rivelato nessun elemento riconducibile a fenomeni di inquinamento da metalli pesanti o da sostanze organiche. La

---

<sup>18</sup> Risultano accertati, nello specifico, i seguenti valori, tutti superiori alle soglie di contaminazione previste, per le acque sotterranee, dall'allegato 5, parte IV, tabella C del d.lgs. 152/2006:

**alluminio**, variabile da 2031 ppb nel campione lago 6 n. 10 a 26522 ppb nel campione lago 4-fondo a fronte di un limite di legge di 200 ppb;

**manganese**: variabile da un valore minimo di 411 ppb nel reperto lago 6 n. 11 ad un massimo di 45740 ppb nel campione lago 4-fondo, a fronte di un limite di legge pari a 50 ppb;

**ferro**: valore variabile da un minimo di 1998 ppb nel campione lago 6 n. 11 a d un massimo di 10679ppb nel campione lago 4-fondo, a fronte di un limite di legge pari a 200 ppb

**nicel**: da 40ppb nelle acque del lago 5 e del lago 6 a 513 ppb nel lago 4, a fronte di un limite di legge di 20 ppb;

nel lago 4, inoltre, erano stati rinvenuti quantitativi di **boro** oscillanti tra 2133 e 2554 ppb a fronte di un limite di legge di 1000 ppb; **romo** di 115-207 ppb a fronte di un limite di legge di 50 ppb; **cobalto** ( 60-72 ppb a fronte di un limite di legge di 50ppb) **arsenico** (17-25 ppb a fronte di un limite di legge 10 ppb) e infine **piombo** ( 16-45 ppb a fronte di un limite di legge di 10 ppb.

*concentrazione del vanadio e del berillio è superiore ai limiti di legge previsti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Tutti gli elementi esaminati presentano valori di concentrazione inferiori a quanto previsto dalle norme in riferimento a siti ad uso commerciale ed industriale.*

*In riferimento al quesito f) “Individuare natura, composizione e sorgente delle sostanze male odoranti disperse nell’aria”; durante la fase di indagine non è stato possibile individuare la natura e la composizione delle sostanze male odoranti in quanto il fenomeno è stato praticamente assente durante il periodo di svolgimento dell’indagine. Infatti, il cattivo odore si sviluppa prevalentemente nei periodi caldi ed è scarso o praticamente assente in inverno. In ogni caso, l’attento esame dei laghi ha permesso di formulare un’ipotesi sull’origine delle sostanze male odoranti. Nei laghi sono state notate tutta una serie di risalite di gas, sottoforma di bollicine con differenti dimensioni, provenienti dalla parte bassa delle vasche. Il gas che fuoriesce dal lago è certamente prodotto dai processi di alterazione e putrefazione dei materiali lignei depositati sul fondo. In estate la diminuzione dell’altezza dell’acqua dei laghi ed il contemporaneo aumento della temperatura causano un deciso incremento nella produzione di gas che, sospinto dal vento, investe le località circostanti. L’eliminazione dei laghi risolverà alla radice anche questo ulteriore, increscioso fenomeno.*

Il CT della difesa al netto della considerazioni di carattere squisitamente giuridico sulla responsabilità dell’odierno imputato connessa al ruolo dal medesimo rivestito all’interno dell’impresa, che non spetta al consulente svolgere, ha contestato la riconducibilità degli incendi a fenomeni di “autocombustione”, ritenendo tale origine non provata, ravvisando, al contrario, la plausibilità della natura dolosa dei descritti fenomeni. Il medesimo consulente ha ritenuto viziate da gravi errori metodologici, che ne avrebbero compromesso qualsiasi validità scientifica e probatoria<sup>19</sup>, le rilevazioni del prof..... che avevano evidenziato la contaminazione delle acque sotterranee.

### **Valutazione della prova.**

Le questioni giuridiche che hanno impegnato il tribunale nella valutazione del materiale probatorio preordinata alla decisione sono da ricondurre, essenzialmente, a:

- l’ascrivibilità della condotta di cui al capo a) all’odierno imputato, nella qualità, rivestita all’epoca dei fatti, di liquidatore della società ritenuta responsabile dell’inquinamento e la sussistenza in capo al medesimo del dolo omissivo;
- la sussistenza di un effettivo inquinamento sul sito incriminato, da ricondurre a Legnochimica e da sottoporre a bonifica;

---

<sup>19</sup> Nello specifico, il dott. M.. ha evidenziato che i campioni delle acque sotterranee funzionali alla determinazione dei metalli, erano stati stabilizzati in campo, dal CTPM, in ragione dell’1% di una soluzione di una soluzione di acido nitrico ultrapuro e solo successivamente, senza che fosse noto dopo quanto tempo ed in che modo, erano stati filtrati, cosicchè l’acidificazione ad opera dell’acido nitrico di una soluzione contenente specie metalliche (presenti nelle particelle di terreno in sospensione) avrebbe comportato una suolo - dissoluzione artificiale.

Il dott. M... ha sostenuto, al contrario, che secondo le previsioni normative contenute nel TUA, al fine di una valutazione dei metalli presenti nelle acque sotterranee si sarebbe dovuto procedere, dapprima, ad una filtrazione in campo con filtri a membrana da 0,45 micron, per eliminare le particelle di suolo in sospensione e, solo successivamente, ad acidificazione, adoperando, nondimeno, solo alcune gocce di acido e non una soluzione di acido nitrico all’1%, in ragione dell’alto potere corrosivo sui metalli dell’acido. Tale modo di procedere avrebbe determinato la solubilizzazione delle particelle di suolo, non adeguatamente separate dal campione di acqua sotterranea mediante filtrazione, con conseguente “apparente” concentrazione anomala dei metalli nelle acque sotterranee.

- i rapporti tra la fattispecie in contestazione al capo a) e quella descritta dall'art. 257 d.lgs. n. 152/2006;

Partendo dalla questione da ultimo menzionata, il reato contravvenzionale punito dall'art. 257 d.lgs. n. 152/2006 punisce, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, la condotta di chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica **in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti del medesimo testo unico, salvo che il fatto costituisca più grave reato**; il delitto di cui all'art. 452 terdecies c.p., in questa sede contestato, introdotto con la legge n. 68/2015, punisce chiunque, **essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi**, salvo (anche in tal caso) che il fatto costituisca più grave reato.

Ebbene, è da ritenere che nella fattispecie sia stata integrata l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 452 terdecies c.p., anziché quella contravvenzionale descritta dall'art. 257 d.lgs. n. 152/2006. Acquisito, il dato, invero, dell'avvenuto superamento dei valori soglia di contaminazione, in quanto indiscutibilmente emerso non solo dalla consulenza tecnica disposta in fase di indagini dal p.m., ma attestato, altresì, dai risultati delle conferenze dei servizi promosse ai sensi dell'art. 242 d.lgs. n. 152/2006, l'imputato risulta aver omesso del tutto l'analisi del rischio sito-specifica e la predisposizione di un progetto di bonifica che venisse approvato dall'autorità<sup>20</sup>; conseguentemente, la condotta non può sussumersi nella fattispecie contravvenzionale, che prevede la mancata esecuzione della bonifica **in conformità** ad un progetto approvato dall'autorità competente, ma nel più grave delitto previsto dall'art. 452 terdecies c.p., evidentemente destinato a punire la più ampia gamma di condotte omissive, contraddistinte, ad esempio, dalla mancata esecuzione, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, dell'indagine preliminare e/o della

---

<sup>20</sup> Dalla proposta di deliberazione di giunta del Comune di ... n. 5 del 29.5.2013 si evince la non approvazione del progetto di bonifica trasmesso da L...con nota del 22.1.2013, per come integrato in data 4.4.2013; dalla stessa proposta risulta che:

- in data 29.10.2012 L...aveva fatto pervenire i risultati del piano di caratterizzazione, già approvato con delibera di giunta del Comune di ... n. 59 del 29.5.2012, dalla quale era risultata l'assenza di contaminazione del suolo, la presenza di rifiuti all'interno dei laghi nn. 4 e 5 e di contaminazione delle acque sotterranee per la presenza di ferro, manganese ed altri metalli pesanti presenti in tracce;

- in data 8.11.2012 si era tenuta una conferenza dei servizi che, a conclusione dei propri lavori, aveva approvato il documento presentato dalla società, avente ad oggetto "piano di caratterizzazione- Area L...- validazione analisi";

- in conformità al disposto ex art. 242 comma 7 d.lgs. 152/2006, la soc. L..., in data 22.01.2013, aveva inoltrato il progetto di bonifica dell'area, già oggetto di caratterizzazione;

- in data 18.3.2013, presso il Comune di ...si era tenuta una nuova conferenza dei servizi per esaminare il progetto di bonifica in questione, a conclusione della quale la stessa conferenza aveva espresso la propria condivisione, con prescrizioni, in ordine alle procedure di bonifica riferite alla matrice ambientale acque sotterranee e manifestato, nel contempo, il proprio dissenso in ordine alla metodologia di smaltimento dei rifiuti liquidi contenuti nei laghi;

- in data 8.4.2013 si era nuovamente riunita la conferenza dei servizi al fine di esaminare la documentazione integrativa fatta pervenire dalla ... con nota del 4.4.2013, a seguito delle osservazioni formulate dalla conferenza dei servizi del precedente 18 marzo, deliberando di non approvare il progetto operativo di bonifica proposto;

- con nota del 10.4.2013, il Comune di ...aveva invitato la società, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, a far pervenire le sue osservazioni circa le determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi dell'08.4.2013;

- in data 22.5.2013, la società aveva fatto pervenire le sue osservazioni ma che la medesima conferenza dei servizi, nella seduta del 22.5.2013, dopo aver valutato tali osservazioni, aveva ritenuto, in ogni caso, di confermare la propria determinazione di non approvare il progetto di bonifica per come proposto da L....

In data 7.5.2014, peraltro, si era nuovamente tenuta una conferenza di servizi "preliminare" al fine di procedere ad un esame (preliminare) di una nuova proposta di bonifica di ..... conclusasi con esito negativo, posto che la conferenza, dopo aver ascoltato l'illustrazione da parte dei rappresentanti dell'impresa della proposta progettuale, aveva ribadito che i rifiuti liquidi contenuti all'interno dei laghi dovessero essere trattati e smaltiti in impianti autorizzati.

Anche un ulteriore progetto presentato il 27.3.2015 non aveva prodotto alcun risultato concreto.

caratterizzazione del sito ovvero, come verificatosi nella fattispecie, dalla mancata esecuzione di un'analisi del rischio sito-specifica e di un conseguente, appropriato piano di bonifica in presenza di un'indagine preliminare, seguita da caratterizzazione del sito, che aveva attestato il superamento delle soglie di contaminazione.

A tal riguardo, non si reputa condivisibile l'orientamento, invero isolato, della III sezione della Corte di Cassazione, che, con *sentenza n. 17813 del 15.11.2018*, ha ritenuto di interpretare l'art. 257 in parola secondo un procedimento analogico *in malam partem*, nel senso di ricomprendervi le condotte di **omessa adozione del progetto di bonifica**, a fronte di un chiaro disposto letterale della norma, limitata a punire la mancata esecuzione della bonifica **in conformità** ad un progetto approvato.

A voler esaminare nel merito le ragioni della mancata approvazione dei vari progetti di bonifica presentati dall'impresa, si ribadisce, in primo luogo, che L.... non risulta, innanzitutto, aver mai svolto un'analisi del rischio sito-specifica ai fini del calcolo delle CSR, che sarebbe stata necessariamente propedeutica alla predisposizione di un confacente progetto di bonifica, ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006.

Ad ogni modo, **le ragioni della mancata approvazione, in sede di conferenza di servizi, dei progetti di bonifica, appaiono pienamente legittime**, posto che L...intendeva, sostanzialmente, per quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, trattare le acque di superficie contenute nei laghetti, causa dell'inquinamento della falda sottostante, come reflui da smaltire in fognatura, anziché come rifiuti liquidi da sottoporre ad idoneo smaltimento. Al riguardo, non v'è dubbio che dovesse applicarsi la disciplina dei rifiuti e non quella dello scarico di acque reflue, posto che quest'ultima trova applicazione in tutti quei casi nei quali si è in presenza di una immissione di acque reflue (liquide o semiliquide) in uno dei corpi ricettori individuati dalla legge (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria) effettuato tramite un sistema stabile di collettamento, anche se in via periodica, discontinua o occasionale. In ogni altro caso nel quale venga a mancare il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo ricettore, si applicherà la disciplina dei rifiuti, ove configurabile (cfr. *ex multis*, cfr. *Cass., sez. III, n. 24118 del 28/03/2017; sez. III, 28.06.2017, n.38946*).

Nel caso di specie, non si riscontra il nesso funzionale e diretto appena descritto, in quanto le acque contenute nei laghetti non erano ivi immesse da alcun sistema stabile di collettamento, privo di soluzione di continuità, come previsto per lo "scarico" dall'art. 74, comma primo, lettera *ff*, del d.lgs. n. 152/2006, ma ivi giacevano depositate quali scarti/rifiuti<sup>21</sup> della lavorazione dell'impresa.

Quanto alla natura giuridica della fattispecie delittuosa in esame, trattasi di **delitto omissivo di natura permanente**, la cui condotta permane, dunque, fino a quando non si ponga in essere l'azione doverosa. La fattispecie, difatti, non prevede alcun termine entro il quale porre in essere la bonifica, cosicché il reato non può ritenersi "istantaneamente" consumato allo scadere di tale (inesistente) termine, bensì permanente fino a quando l'azione doverosa sia materialmente

---

<sup>21</sup> Si richiama, sul punto, la definizione di rifiuto offerta dall'art. 183 d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs.n. 205/2010, ai sensi del quale per "rifiuto" si intende "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Nella nuova formulazione della norma, a seguito delle modifiche introdotte con d.lgs. n. 205/2010, non compare più il periodo "che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto", sicché la nuova definizione di rifiuto prescinde dal riferimento all'elenco positivo costituito dal catalogo europeo dei rifiuti.

Quanto al significato da attribuire alla voce verbale "disfarsi", è da "ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale" (*Cass., sez. III, n. 48316 del 16.11.2016*).

possibile. Ne consegue che non può ritenersi prescritto, non essendo stata impedita l'azione doverosa né dal sequestro del sito, né dall'intervenuto fallimento della società, in data 5.8.2016, dovendosi ritenere che neppure il fallimento possa impedire la materiale esecuzione dell'opera di bonifica ad opera del responsabile dell'inquinamento, sia pure sotto il controllo degli organi fallimentari. A ciò si aggiunga, oltretutto, che i **termini di prescrizione per la fattispecie in esame, sono raddoppiati, ex art. 157 comma sesto, c.p.**

Per analoghe considerazioni, si palesa inconferente l'argomentazione difensiva secondo la quale il delitto, essendo stato introdotto con legge n. 68/2015, non può essere contestato all'odierno imputato, nominato liquidatore nell'anno 2012. Trattandosi, difatti, di delitto omissivo (tutt'ora) permanente, l'imputato ne risponde per il "segmento" di omissione temporalmente collocabile dall'entrata in vigore della legge in poi.

Per quanto concerne la questione della riconducibilità della contaminazione all'attività produttiva di L..., il nesso causale in parola è riscontrato dalle risultanze della consulenza disposta dal p.m., sulla cui attendibilità, peraltro, non vi sono serie ragioni per cui dubitare. Il consulente della pubblica accusa, difatti, ha reso un'attendibile spiegazione delle ragioni tecnico-scientifiche per le quali la falda acquifera situate nell'area occupata dai laghetti presentasse concentrazioni di metalli pesanti superiori alla norma, riconducendole al materiale organico derivante dal legno depositato sul fondo dei laghi: legno che, di per sé, assorbe i metalli presenti nel terreno e, in tal caso, li ha poi rilasciati nella falda acquifera sottostante. Del resto, neppure l'imputato ha mai dubitato della riconducibilità della contaminazione all'impresa L..., avendo partecipato attivamente alle varie conferenze dei servizi ed avendo proceduto, oltretutto, in qualità di soggetto "responsabile" dell'inquinamento, alla caratterizzazione del sito. Anche le ragioni dei fenomeni di autocombustione, per quanto già esposto, hanno trovato una spiegazione scientifica e razionale nel corso dell'istruttoria, precisamente nelle dichiarazioni del funzionario Arpacal ..., eccetto un solo episodio, per il quale era stata accertata l'origine dolosa.

Le deduzioni della difesa, peraltro, secondo le quali il metodo di campionamento seguito dal consulente della pubblica accusa non era stato conforme a legge, si palesano del tutto inconferenti, posto che, in primo luogo, si ribadisce, il superamento delle soglie di contaminazione risulta indiscutibilmente accertato, a prescindere dai campionamenti del consulente dell'accusa (che, dunque, rivestono un rilievo probatorio del tutto relativo), in sede di conferenza di servizi, stante l'avvenuta approvazione, in quella sede, del piano di caratterizzazione presentato dalla società, la cui presentazione, ex art. 242 comma 3, d.lgs. n. 152/2006, presuppone, a monte, il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC); in secondo luogo, le norme tecniche invocate dalla difesa e che il consulente del P.M. non avrebbe osservato, sono quelle dettate dall'allegato 1 al titolo V del d.lgs. n. 152/2006 (criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica), le quali, per l'appunto, prescrivono i criteri da seguire **per l'analisi del rischio** nella procedura amministrativa di cui all'art. 242 d.lgs. n. 152/2006. Tale analisi, a norma del comma 4 dell'art. 242 sarebbe spettata, peraltro, al responsabile dell'inquinamento, entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione<sup>22</sup> e, dall'istruttoria svolta, non risulta che

---

<sup>22</sup> L'art. 242 prevede, nello specifico, che il responsabile dell'inquinamento al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito mette in opera le misure necessarie di prevenzione come indicate dal legislatore:

- a) Svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento;
- b) Ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata;
- c) Ove accerti il superamento, al contrario, delle CSC anche per un solo parametro, ne dà comunicazione all'autorità di settore attivando un piano di caratterizzazione;

l'imputato l'abbia eseguita, avendo presentato, piuttosto, dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione, direttamente il progetto di bonifica, respinto in sede di conferenza di servizi.

Dalla lettura della norma dettata dall'art. 242 d.lgs. 152/2006 emerge con chiarezza la distinzione tra CSC e CSR: le prime rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali specificamente indicati nell'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006, superati i quali è necessario procedere alla caratterizzazione del sito ed all'analisi di rischio sito specifica; le CSR, al contrario, non sono prefissate dal legislatore, ma indicano quei livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso mediante la procedura di analisi rischio sito-specifica (per l'appunto i criteri indicati nell'allegato 1 parte IV d.lgs. 152/2006) e sulla base dei risultati della caratterizzazione. Il consulente della pubblica accusa, dunque, non avendo svolto alcuna analisi del rischio sito-specifica sul sito caratterizzato, bensì risposto a quesiti del p.m. di tutt'altra natura e destinati ad accertare, piuttosto, l'esistenza di un inquinamento delle matrici ambientali e delle sue cause, non era affatto vincolato a seguire i criteri di cui sopra nei metodi di campionamento.

La normativa dettata dal d.lgs. n. 152/2006 agli artt. 242 e s.s. è destinata, invero, rispetto ai c.d. "eco-delitti" introdotti con legge n. 68/2015, a svolgere una funzione essenzialmente preventiva, consentendo di giungere, attraverso i vari passaggi procedurali descritti dall'art. 242 (indagine preliminare; piano di caratterizzazione; piano di analisi del rischio e, in caso di superamento dei valori di concentrazioni soglia di rischio, piano di bonifica) alla predisposizione di interventi preordinati a minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio sanitario-ambientale derivante dallo stato di contaminazione del sito (art. 242 comma 7). L'elaborazione di tali piani, peraltro, si ribadisce, è **in capo al soggetto inquinante**, che, nella fattispecie, non risulta aver svolto un'analisi rischio sito-specifica, avendo direttamente presentato un progetto di bonifica. Alla luce di tali considerazioni non può neppure invocarsi, quale elemento a discarico, il mancato accertamento del superamento delle soglie di rischio, avendo dovuto procedere alla loro determinazione lo stesso imputato, nel periodo in cui aveva ricoperto l'incarico di liquidatore, tramite l'analisi di rischio sito-specifica e seguendo le regole tecniche dettate in materia dall'allegato 1 alla parte IV. Regole, si ribadisce, dettate ai fini dell'analisi di rischio sito specifica e per la caratterizzazione dei siti contaminati e non invocabili, dunque, nel caso in esame, in riferimento all'operato del CTPM. Quest'ultimo, nel rispondere ai quesiti che gli erano stati posti, non era affatto vincolato all'osservanza di tali norme tecniche, non essendo stato incaricato a svolgere alcuna caratterizzazione o analisi del rischio sito specifica, ma piuttosto, a rispondere ai quesiti che di seguito si riportano: *a) "verificare se i valori anomali riscontrati nella falda acquifera sottostante i bacini artificiali (denominati di seguito laghi) ex .....- cui si fa riferimento nella relazione preliminare di C.T.- siano attualmente presenti e quale sia la loro eventuale durata temporale" b) "verificare se l'eventuale inquinamento interessi solo l'acquifero superficiale e/o le falde più profonde", c) "verificare se l'attuale contaminazione sia legata alla presenza dei bacini artificiali dell'ex ...."; d) "Individuare- una volta eventualmente verificata la presenza di fattori inquinanti non riconducibili alla ex ...- le cause reali dei fenomeni" e) "Accertare, con opportuni sondaggi, se il terreno sottostante ed in prossimità dell'area della ex ... sia contaminato, individuando le sostanze contaminati e, ove possibile, l'epoca di incidenza dei singoli fattori di contaminazione"; f) "Individuare natura, composizione e sorgente delle sostanze male odoranti disperse nell'aria").*

Ai fini di una corretta e complessiva valutazione della prova, in definitiva, è necessario non lasciarsi "fuoriare" dalle interferenze (che pur vi sono e presentano problemi di coordinamento di indubbia

- 
- d) Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
  - e) Nell'eventualità del superamento dei valori di CSR, predispone il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale.

complessità e, talora, irrazionalità), tra la normativa dettata dal d.lgs. n. 152/2006 e quella dei delitti ambientali introdotti nel codice penale dalla legge n. 68/2015, in questa sede contestati.

Passando ad esaminare la questione inerente la responsabilità personale dell'odierno imputato, in ragione della qualità di liquidatore dell'impresa (responsabile dell'inquinamento), il fatto che il liquidatore non abbia funzioni di amministrazione attiva dell'impresa non esclude la sua posizione di garanzia rispetto a potenziali fatti lesivi in materia ambientale. Le funzioni tipiche di natura economico-aziendalistica del liquidatore derivano, invero, dal rilievo che l'impresa in liquidazione non opera più sul mercato secondo la sua gestione caratteristica, bensì in funzione, per l'appunto, della liquidazione dei beni, in vista del futuro scioglimento; ciò non significa, nondimeno, che il liquidatore non ne abbia la piena rappresentanza, tanto che, al momento della sua nomina o, meglio, dell'iscrizione della nomina presso il registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla loro carica (art. 2487 bis c.c.), cosicché la funzione di rappresentanza dell'impresa, con tutte le conseguenti responsabilità, è assunta in via esclusiva dal liquidatore, che assume, altresì, **la responsabilità della detenzione** dei beni dell'impresa, in vista della loro liquidazione, con tutte le conseguenze che ne derivano. Nel caso in esame, non può dubitarsi che la detenzione e disponibilità materiale dei "laghetti" di decantazione fosse in capo al liquidatore che, in quanto tale, avrebbe dovuto provvedere al loro smaltimento come rifiuti ed alla conseguente bonifica delle acque sotterranee, secondo la procedura amministrativa prevista dall'art. 242 d.lgs. n. 152/2006.

Al riguardo, si richiama il recente arresto dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 3/2021, che, aderendo ad un'interpretazione in precedenza minoritaria, ha riconosciuto l'obbligo di ripristino e smaltimento dei rifiuti persino in capo **al curatore fallimentare**, in qualità di detentore ed amministratore dei beni oggetto dell'attivo fallimentare, ritenendo che i relativi costi debbano gravare sulla massa fallimentare anziché sulla comunità, incolpevole dell'inquinamento; ciò in conformità al principio comunitario "chi inquina paga" ma anche in conformità alla realtà economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell'imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità che, sotto il profilo economico, si pone in continuità con il patrimonio dell'imprenditore fallito.

Facendo propri tali principi, pienamente condivisibili, non può dubitarsi della sussistenza di analoghi doveri ed obblighi di garanzia in capo al liquidatore della società responsabile dell'inquinamento in quanto detentore dei beni aziendali, **secondo il principio comunitario "chi inquina paga" di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.**

E' tale principio di diritto comunitario, già recepito dall'art. 257 d.lgs. n. 152/2006, a costituire la "legge", fonte, nel caso di specie, dell'obbligo di provvedere alla bonifica previsto dall'art. 452 *terdecies* c.p.

Sul piano soggettivo, la fattispecie contestata è a dolo generico e rileva, dunque, il mero dolo dell'omissione, indubbiamente sussistente. Il fatto che l'impresa non avesse liquidità sufficiente a contenere i costi della bonifica è ininfluenza ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, avendo ben potuto attivarsi l'imputato, ad esempio, al fine di coinvolgere il socio unico<sup>23</sup> e/o chiedere un apposito finanziamento. Ad ogni modo, la mancanza di liquidità non può essere assimilata al caso fortuito o alla forza maggiore, che costituiscono i soli casi previsti dall'ordinamento idonei ad escludere l' "esigibilità" della condotta; ulteriori ipotesi di "inesigibilità" non possono essere individuate, in via interpretativa, dal giudice, stante la riserva di legge che permea la materia penale, compresa la disciplina delle cause di esclusione della punibilità e/o della colpevolezza.

Ma vi è di più: non essendosi l'imputato neppure attivato ai fini di eseguire l'esame del rischio sito specifica, non è detto che i piani di bonifica dal medesimo redatti e sottoposti alle competenti

---

<sup>23</sup> C... s.p.a.

autorità, per quanto eccessivamente “costosi”, fossero effettivamente adeguati e necessari al reale e specifico “rischio” del sito contaminato, in quanto, per l'appunto, tale rischio non era stato nemmeno calcolato.

Alcun rilievo assume, nel contempo, ai fini dell'esclusione della penale responsabilità, la considerazione che l'imputato non avesse le cognizioni tecniche necessarie per elaborare un piano di bonifica, in quanto di professione commercialista. Trattasi di argomentazione difensiva del tutto infondata, posto che la contestazione penale non deriva dal fatto che il predetto non avesse provveduto “autonomamente” ad elaborare un “proprio” piano di bonifica che, necessariamente, richiede specifiche competenze tecniche, bensì dal rilievo che aveva ommesso di reperire le risorse, sia umane che materiali, per rendere possibile, dapprima, l'elaborazione e, di seguito, l'esecuzione di un progetto di bonifica confacente al reale stato del sito.

Venendo al delitto di disastro colposo contestato al capo B), trattasi di delitto che tutela in via prioritaria l'ambiente (a differenza del precedente delitto di disastro innominato ex art. 434 c.p., preordinato a salvaguardare la pubblica incolumità) e descrive, attraverso il richiamo ad indici qualitativi e quantitativi, tre distinte fattispecie tipiche. All'odierno imputato è contestata l'ipotesi di cui al n. 3) dell'art. 452 quater c.p., vale a dire l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Ebbene, il tenore della consulenza del p.m. esclude la ricorrenza di tale offesa, avendo l'indagine evidenziato *“che la zona inquinata è relativamente circoscritta, poiché i valori rientrano nei limiti di legge nei pozzi ubicati mediamente ad una distanza di circa 500 metri dall'area indagata”*.

Tanto basta ad escludere l'ipotesi del disastro, non essendo stata acquisita alcuna ulteriore prova seriamente idonea a comprovare l'estensione degli effetti lesivi o la rilevanza del numero delle persone offese o esposte a pericolo. A ciò si aggiungano i dati probatori che hanno escluso la contaminazione di altre matrici ambientali, quali l'atmosfera (si veda la testimonianza di ..., dirigente del servizio “Aria” di Arpacal) o il suolo (la stessa consulenza del PM, in riferimento al quesito di cui alla lettera e: *“Accertare, con opportuni sondaggi, se il terreno sottostante ed in prossimità dell'area della ex ... sia contaminato, individuando le sostanze contaminati e, ove possibile, l'epoca di incidenza dei singoli fattori di contaminazione”*, ha concluso che *“tutti i campioni di sedimenti prelevati, riferibili ai sondaggi da S1 a S9 con l'esclusione dei sondaggi S3 e S6, realizzati in aree dove era stato abbancato prevalentemente materiale ceneritico, non hanno rivelato nessun elemento riconducibile a fenomeni di inquinamento da metalli pesanti o da sostanze organiche. La concentrazione del vanadio e del berillio è superiore ai limiti di legge previsti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Tutti gli elementi esaminati presentano valori di concentrazione inferiori a quanto previsto dalle norme in riferimento a siti ad uso commerciale ed industriale”*).

### **Trattamento sanzionatorio**

Il rilievo che l'imputato non aveva avuto un ruolo attivo di amministrazione nel periodo della gestione caratteristica di L..., essendo subentrato solo in fase di liquidazione, giustifica il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si reputa equa, pertanto, la pena pari ad anni uno di reclusione ed € 21.000,00 di multa, ridotta a mesi nove di reclusione ed € 14.000,00 di multa in ragione delle riconosciute diminuenti.

La biografia penale dell'imputato, allo stato incensurato, consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

I beni che siano rimasti, eventualmente, ancora in sequestro (i pozzi insistenti sull'area e/o i laghetti) devono restituirsi agli aventi diritto, non ravvisandosi i presupposti di legge per disporre la confisca.

Venendo alle questioni risarcitorie, l'avvenuto riconoscimento di responsabilità penale in ordine all'omessa bonifica giustifica la condanna generica (non essendo stata svolta alcuna istruttoria sull'effettiva entità dei danni) al risarcimento del danno in favore delle parti civili indicate in dispositivo: cittadini e imprese operanti nella zona contaminata, nonché l'associazione ambientalista ....

Una considerazione diversa deve svolgersi per la parte I.M., la cui domanda risarcitoria è rigettata. In riferimento al danno invocato da I.M., invero, deve prendersi atto che la consulenza del p.m. attesta che nell'acqua prelevata dal pozzo della omonima azienda agricola era stata riscontrata la sola presenza di tetracloetilene, non riconducibile all'attività produttiva di L..., mentre la concentrazione di metalli pesanti era risultata normale. Si riportano le conclusioni del CTPM su tale aspetto: *“nell'acqua prelevata nel pozzo denominato “I... – ACP6” è stata individuata la presenza di una quantità superiore ai limiti di legge di tetracloetilene. Visto che in nessun altro campione è stata verificata la presenza di tale sostanza e, considerando che per quanto riguarda la contaminazione da metalli pesanti, il pozzo “I...” è chiaramente non inquinato, possiamo affermare che la contaminazione da tetracloetilene non è riconducibile alla ex L.... Per completezza di informazione occorre segnalare che in vicinanza del sito, nel quale è stato prelevato il campione in oggetto, opera uno stabilimento di lavanderia industriale denominata .... s.r.l.”*.

Tali considerazioni, dunque, inducono ad escludere la prova del nesso di causalità tra l'omessa bonifica del sito contaminato dall'attività produttiva di L... e la contaminazione (da tetracloetilene) riscontrata nell'acqua del pozzo dell'azienda agricola I....

Le spese di parte civile sono state liquidate in conformità ai parametri dettati dal d.m. n. 55/2014.

#### P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara ... responsabile del delitto a lui ascritto al capo A) dell'imputazione e, riconosciuta la sussistenza di circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed € 14.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p. dispone la sospensione condizionale della pena nei termini di legge.

Visti gli artt. 538 e s.s. c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento del danno cagionato alle parti civili ... .... in persona dei rispettivi legali rappresentati pro- tempore e ....., da liquidarsi in separata sede civile, oltre alla rifusione delle spese di giudizio delle predette parti, liquidate in € 2.500,00 per ciascuna.

Rigetta la domanda risarcitoria di ....

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve l'imputato dal delitto di cui al capo B) perché il fatto non sussiste.

Dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro.

Cosenza, 25.01.2024

#### IL GIUDICE

*Dott.ssa Francesca Familiari*